



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

21/5/2019
Tramite
Dr. Annunzi
Chianese

Roma, data del protocollo

Annessi: 1

ALLE PREFETTURE-UTG

LORO SEDE

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO DI

TRENTO E
BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

ALLE QUESTURE

LORO SEDI

E, p.c.:

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE -UAMA

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI
CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA
GUARDIA DI FINANZA

ROMA

ALL'A.I.S.E.

ROMA

ALL'A.I.S.I

ROMA

ALL'AGENZIA DELLE DOGANE

ROMA

AL C.O.N.I

ROMA

AL GABINETTO DELL'ON.LE SIG. MINISTRO

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

SEDE

DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI
PREVENZIONE

SEDE

DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA
DI STATO

SEDE





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

AL BANCO NAZIONALE DI PROVA DI GARDONE
VAL TROMPIA

GARDONE VAL
TROMPIA
(BS)

Oggetto: Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 104, recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che modifica la Direttiva 91/477/CE del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi” – Criteri di classificazione delle armi ricomprese nella categoria A8 di cui all’Allegato I della Direttiva CEE 18 giugno 1991, n. 477.

~~~~~  
Seguito:

f. n. 557/PAS/U/012670/10900 (27)9 del 12.09.18

Riferimento:

f. n. 197/EP-vf del 24.09.19 (solo per BNP).

## 1. Premessa.

Uno dei tratti più significativi della disciplina recata dalla Direttiva CEE 18 giugno 1991, n. 477, consiste nell’introduzione, con l’Allegato I, di un sistema di classificazione europea delle armi da fuoco.

Tale sistema costituisce uno degli strumenti sui quali l’Unione Europea fa leva per riavvicinare le discipline nazionali in materia.

Scopo di questo sforzo di armonizzazione è la realizzazione di un mercato interno, capace di garantire un certo grado di libertà di circolazione all’interno dell’Unione per alcune tipologie di armi e le loro parti essenziali, salvaguardando, nel contempo, la necessità di circondare questa libertà con apposite, proporzionate garanzie di sicurezza volte ad evitare il loro uso improprio o per finalità criminali o terroristiche.

In sintesi, la classificazione europea distingue le armi da fuoco in categorie, a loro volta articolate in diverse tipologie, indicando per ciascuna categoria il relativo regime amministrativo che deve essere garantito dalle legislazioni nazionali.

Il regime amministrativo stabilito dalla Direttiva costituisce, comunque, una misura minima, nel senso che è sempre consentito agli Stati Membri prevedere misure più rigorose (art. 3 della ripetuta Direttiva CEE n. 477/1991).

Va ancora sottolineato che la citata Direttiva non richiede di sostituire i sistemi di classificazione nazionali, con quello europeo, bensì impone ai Paesi Membri di ricalibrarli in termini che siano conformi e rispettosi dei parametri dettati dalle norme unionali.

E’ su questa base che il nostro ordinamento ha conservato il sistema di classificazione nazionale - che distingue le armi da fuoco in due grandi “insiemi”: le armi da guerra e “tipo-guerra” e le armi comuni - inserendo in esso gli opportuni richiami alla classificazione europea, attraverso anche rinvii recettizi alle definizioni delle diverse tipologie individuate dalla normativa unionale.

E, difatti, l’art. 23, comma *sexiesdecies*, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2015, n. 135, attribuisce al Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia (di seguito indicato anche con la sigla “BNP”) la competenza esclusiva a stabilire non solo se un’arma destinata ad essere immessa sul mercato nazionale possieda o meno la



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

qualità di arma comune, ma anche la corrispondenza alle categorie previste dalla normativa europea.

Come è noto, la Direttiva (UE) n. 853/2017 del 17 maggio 2017, nel novellare la Direttiva n. 477 del 1991, ha, tra l'altro, modificato la composizione del sistema di classificazione europeo che, rispetto alle quattro del passato, viene oggi ad articolarsi in tre categorie:

- a) la "Categoria A" che comprende le armi proibite<sup>1</sup>;
- b) la "Categoria B" che comprende le armi per le quali gli Stati Membri devono prevedere un sistema di controllo imperniato almeno su un regime di natura autorizzatoria;
- c) la "Categoria C" che comprende le armi per le quali gli Stati Membri devono prevedere un sistema di controllo imperniato almeno sull'obbligo di dichiarazione da parte dell'interessato.

Nel contempo, la Direttiva n. 853 del 2017 ha rivisto anche le tipologie di armi di cui si compone ciascuna "Categoria", introducendo una serie di novità puntualmente illustrate nell'atto di indirizzo del 12 settembre 2018, riguardanti particolarmente la "Categoria A" che viene ad oggi a ricomprendere, oltre alle cinque preesistenti, quattro nuove tipologie di armi individuate con le sigle A-6, A-7, A-8 e A-9, nelle quali sono diventate suscettibili di ricadere talune tipologie di armi assegnate in precedenza alla "Categoria B".

Le novità introdotte dalla Direttiva n. 853 del 2017 e i conseguenti effetti giuridici che ne sono derivati, sono stati puntualmente illustrati nell'atto di indirizzo indicato a seguito, le cui indicazioni si devono intendere qui integralmente confermate.

In questa prospettiva, il D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 104, di recepimento della ricordata Direttiva del 2017, ha apprestato un apposito regime transitorio volto a disciplinare le modalità ed i termini di porto e detenzione delle armi anche della predetta categoria acquistate legittimamente:

- a) prima della data di entrata in vigore della ripetuta Direttiva n. 853 (17 maggio 2017);
- b) durante l'intervallo temporale che intercorre tra il 17 maggio 2017 e il 14 settembre 2018, data di entrata in vigore dello stesso D. Lgs. n. 104/2018.

## 2. *Le problematiche interpretative insorte in sede di applicazione della definizione delle armi della tipologia A-8.*

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 104/2018, il BNP ha rappresentato la necessità di disporre un chiarimento interpretativo della definizione della categoria A-8.

Secondo quanto oggi stabilito nel novellato Allegato I della Direttiva, la categoria A-8 viene a ricomprendere "le armi da fuoco lunghe semiautomatiche (vale a dire le armi da fuoco originariamente destinate ad essere imbracciate) che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore ai 60 cm. senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l'ausilio di attrezzi".

In sostanza, il BNP ha ritenuto opportuno investire questo Dipartimento della questione se sia coerente con il sopravvenuto dettato del diritto unionale il criterio seguito in sede di classificazione, secondo cui la lunghezza dell'arma va "rilevata a calcio ribaltato e/o arretrato".

<sup>1</sup> Si precisa che, in virtù della novella recata dalla Direttiva 853 del 2017, la Categoria A ricomprende oggi alcune tipologie di armi – quelle contraddistinte dalle sigle A-6 e A-7 – la cui detenzione e porto può essere autorizzata in favore dei tiratori sportivi.



# Ministero dell'Interno


DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Lo stesso Banco ha evidenziato che, continuando ad applicare il cennato criterio, *“tutte le armi dotate delle caratteristiche tipiche della categoria A-8 ..... vengono considerate corte”*, con la duplice conseguenza che esse:

- a) non potrebbero essere incluse nella medesima categoria A-8, atteso che quest'ultima comprende solo le armi lunghe;
- b) sarebbero suscettibili di essere annoverate nelle categorie B-5 o B-9, e quindi tra quelle di cui la detenzione e il porto non è proibito, ma è assoggettato a regime autorizzatorio.

Al fine di consentire alle SS.LL. di poter disporre di un'idea ancora più precisa della rilevanza della questione sollevata dal BNP, si riporta, nella seguente Figura 1, un'immagine di una possibile arma A-8, fornita dallo stesso Banco.

Figura 1



### 3. L'interpretazione della Commissione europea.

Pur trattandosi di una questione che evoca aspetti di competenza primaria del BNP, questo Dipartimento ha ritenuto di non potersi esimere, in una logica di leale collaborazione tra Istituzioni, di attivarsi per fornire un contributo utile ad orientare al meglio le valutazioni del medesimo Banco.

In questo senso, è stata valutata l'opportunità di interpellare il *Directorate-General for internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMES* della Commissione europea (nel prosieguo solo *DG Market*), la quale segue l'attuazione da parte degli Stati Membri della nuova normativa recata dalla ripetuta Direttiva n. 853 del 2017. Ciò al fine di acquisire un punto di vista autorevole, capace di garantire un'applicazione delle disposizioni in termini che risultino pienamente rispondenti al diritto unionale, garantendo, al contempo, agli operatori economici e agli altri soggetti interessati la *“certezza delle regole”*.

Il predetto *DG-Market* ha espresso il proprio parere, con la lettera qui acclusa in Annesso I, pervenuta a questo Dipartimento il 15 marzo scorso.

In estrema sintesi, l'organismo europeo osserva che, ai sensi del novellato Allegato I, punto IV, lettere a) e b), della Direttiva n. 477 del 1991, si considerano armi lunghe quelle dotate di una canna superiore ai 30 cm. e la cui lunghezza complessiva supera i 60 cm..



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Su questa premessa, è stato sottolineato che, al fine di stabilire se un'arma rientri o meno nella categoria A-8, occorre fare applicazione congiuntamente dei seguenti criteri:

- a) lunghezza dell'arma superiore complessivamente ai 60 cm. (con il calcio in posizione o comunque non ripiegato), con una canna di lunghezza superiore ai 30 cm.;
- b) possibilità di ridurre la lunghezza dell'arma a meno di 60 cm., senza che l'arma stessa perda di funzionalità in virtù del fatto che il calcio viene rimosso o ripiegato.

In termini ancora più espliciti, il "Comitato" ha precisato che logicamente un'arma può essere annoverata nella categoria A-8, quando riunisce le seguenti caratteristiche:

- a) ha una canna lunga più di 30 cm.;
- b) ha una lunghezza totale superiore a 60 cm., quando il calcio è montato o aperto;
- c) è funzionante sia quando il calcio è montato o aperto, sia quando il calcio è rimosso o piegato (cioè quando la lunghezza totale può essere inferiore ai 60 cm).

Conclusivamente l'organo europeo ha sintetizzato il proprio parere, osservando che un'arma da fuoco semiautomatica lunga se è ancora funzionante quando il calcio è piegato o rimosso, deve essere chiaramente classificata nella categoria A-8, anche se la sua lunghezza totale è inferiore a 60 cm. nella condizione in cui resta funzionante. Ciò vale naturalmente quando l'arma, con il calcio montato o aperto, abbia una lunghezza complessiva superiore ai 60 cm. e la canna sia di una lunghezza superiore ai 30 cm.

Di contro, l'arma da fuoco semiautomatica lunga, se non è più funzionante una volta che sono stati rimossi il calcio o la parte posteriore di esso destinata a poggiare sulla spalla del tiratore (*butt*), deve essere classificata nella categoria B corrispondente alle relative caratteristiche. A tale riguardo, il *DG-Market* ha precisato che resta, comunque, salva la possibilità di classificare tali armi nella categoria A-7, laddove ne ricorrano i presupposti.

#### 4. Indicazioni applicative.

Premesso che il chiarimento interpretativo del *DG-Market* è stato già portato a conoscenza del BNP il quale ne ha già assicurato la corretta applicazione con la nota indicata in riferimento, appare opportuno, in questa sede, fornire alcune indicazioni di carattere operativo.

Occorre, in primo luogo, rilevare che il provvedimento attraverso il quale il BNP stabilisce la qualità di arma comune e, conseguentemente, determina l'"assegnazione" dell'arma esaminata alla corrispondente categoria prevista dal sistema di classificazione europea produce un effetto ampliativo della sfera giuridica dell'interessato (fabbricante o importatore).

Esso, infatti, determinando la possibilità di immettere sul mercato nazionale quel dato tipo di arma, secondo lo specifico regime giuridico previsto per la corrispondente categoria, rientra nella tipologia delle abilitazioni di natura tecnica.

Inoltre, il provvedimento di riconoscimento della qualifica di arma comune e di attribuzione ad una determinata categoria della classificazione europea ingenera affidamenti sia negli operatori economici professionali, sia in coloro che, sulla base del medesimo provvedimento, hanno legittimamente acquistato le armi, per detenerle o portarle.

Alla luce di ciò, si deve ritenere che i provvedimenti di classificazione adottati dal BNP, essendo assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, ancorché



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

adottati sotto la precedente disciplina, continuino a dispiegare i propri effetti, salvo che essi non siano disapplicati dal Giudice ovvero siano rivisti dallo stesso Banco.

Tali considerazioni di ordine generale andranno, quindi, tenute presenti anche per le ipotesi in cui un'arma originariamente classificata in una delle categorie B venga in seguito classificata come rientrante nella categoria A-8.

A tale proposito, si segnala che, secondo le intese intercorse per le vie brevi, il Banco Nazionale di Prova trasmetterà tempestivamente all'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale (UPAS) i provvedimenti con i quali, all'esito delle necessarie verifiche, dovesse assegnare alla categoria A-8, armi in precedenza classificate in altre categorie.

L'UPAS, a sua volta, provvederà a comunicare tali provvedimenti alla "rete" delle Autorità provinciali di p.s., che potranno disporre le opportune iniziative al fine di informare gli organi di polizia, impegnati nei controlli sia di polizia amministrativa, sia di quelli rientranti nell'azione di prevenzione generale dei reati.

Sulla base di tali segnalazioni, le Questure provvederanno a verificare se tra i soggetti detentori di armi della Provincia ve ne siano alcuni che possiedono l'arma riclassificata nella categoria A-8.

In caso positivo, informeranno gli interessati della riclassificazione disposta dal Banco, invitandoli a richiedere, entro un congruo termine, il rilascio della particolare licenza di collezione di cui all'art. 12, comma 7, del D. Lgs. n. 104/2018.

Tale disposizione prevede, infatti, che le armi della categoria A-8 possono essere acquistate e detenute solo previo conseguimento di un'apposita licenza di collezione, suscettibile di essere rilasciata "in singoli casi eccezionali e debitamente motivati".

A tale riguardo, si ritiene che l'effetto-affidamento ingenerato negli interessati che avevano acquistato l'arma in costanza della pregressa classificazione possa integrare quei motivi eccezionali richiesti dalla norma sopra menzionata.

Si evidenzia, peraltro, che le indicazioni formulate nel presente atto di indirizzo rivestono profili di interesse anche per gli operatori economici del settore, non ultimi quelli degli esercenti l'attività di vendita delle armi.

Alla luce di ciò, si pregano i Sig.ri Prefetti di voler partecipare, nelle forme ritenute più appropriate, le indicazioni racchiuse nella presente circolare alle locali Camere di Commercio, affinché ne rendano edotte le associazioni di categoria direttamente interessate.

Nel confidare nella consueta fattiva collaborazione per la piena attuazione delle indicazioni sopra espresse, si conferma che l'UPAS resta a disposizione per ogni contributo o chiarimento ritenuto utile.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta



EUROPEAN COMMISSION  
DIRECTORATE-GENERAL FOR INTERNAL MARKET, INDUSTRY, ENTREPRENEURSHIP  
AND SMES  
Space Policy, Copernicus and Defence  
Defence 2

Brussels,  
GROW I.5/SKH/mnf  
Grow.ddg3.i.5 (2019)1810659

MINISTERO DELL' INTERNO  
DIPARTIMENTO DELLA  
PUBBLICA SICUREZZA  
Mr Stefano Gambacurta

stefano.gambacurta@interno.it

Dear Sir,

Thank you for your mails and your question related to the criteria set out in Annex 1 of the Firearms Directive for category A8 semi-automatic long firearms.

As you know, prohibited firearms falling under category A7 and A8 are the following:

7. *Any of the following centre-fire semi-automatic firearms:*

*(a) short firearms which allow the firing of more than 21 rounds without reloading, if:*

*(i) a loading device with a capacity exceeding 20 rounds is part of that firearm; or*

*(ii) a detachable loading device with a capacity exceeding 20 rounds is inserted into it;*

*(b) long firearms which allow the firing of more than 11 rounds without reloading, if:*

*(i) a loading device with a capacity exceeding 10 rounds is part of that firearm; or*

*(ii) a detachable loading device with a capacity exceeding 10 rounds is inserted into it.*

8. *Semi-automatic long firearms (i.e. firearms that are originally intended to be fired from the shoulder) that can be reduced to a length of less than 60 cm without losing functionality by means of a folding or telescoping stock or by a stock that can be removed without using tools.*

First, it should be recalled that any centre-fire semi-automatic firearm meeting the criteria set out in above-mentioned point 7 (a) or (b) falls within category A, regardless of its size.

Second, we understand from your query that the classification of semi-automatic long firearms in point 8 of category A seems to be less straightforward, as depending on the way in which the length of such firearms is measured, they could either fall under category A8 or under categories B 5-6-7, depending on their characteristics.

We would first note that according to points IV (a) and (b) of Annex I of the revised Firearms Directive, a long firearm is a firearm with a barrel exceeding 30 cm and whose overall length exceeds 60 cm.

Moreover, it should be clarified that when determining whether a semi-automatic firearm falls within point 8 of category A, the two following criteria are cumulative and cannot be disassociated:

- the firearm is long, *i.e.* its overall length is greater than 60 cm and the length of its barrel exceeds 30 cm;
- the semi-automatic firearm can be reduced to a length of less than 60 cm AND
- the firearm does not lose functionality when the stock is removed or folded.


This logically implies that in order to fall within point 8 of category A, a firearm must:

- have a barrel longer than 30 cm;
- have an overall length greater than 60 cm when the stock is in place and unfolded;
- be functional when the stock is in place and unfolded (*i.e.* when the overall length is more than 60 cm) and when the stock is removed and folded (*i.e.* when the overall length can be less than 60cm).

Consequently, if a semi-automatic long firearms is still functional when the stock is folded or removed, then it should clearly be classified under category A8 even if its overall length is less than 60 cm in that state of functionality, provided that its overall length is greater than 60 cm when the stock is in place or unfolded and its barrel is longer than 30 cm.

On the contrary, if those semi-automatic long firearms are no longer functional once their butts or stocks are removed/folded, then they should be classified under the category B corresponding to their characteristics (*i.e.* category B7) without prejudice to any potential classification in category A7, if they meet the criteria set out for this specific category.

Yours faithfully,



Sylvia Kainz-Huber  
Head of Unit

c.c.: Nicolas Imbert, Mathieu Moreau, Ruth Grech

Caro Signore,

Grazie per le sue e-mail e per la sua domanda relativa ai criteri di cui all'allegato I della Direttiva sulle armi da fuoco per le armi lunghe semiautomatiche della categoria A8.

Come sapete, le armi da fuoco proibite che rientrano nelle categorie A7 e A8 sono le seguenti:

**7. Ciascuna delle seguenti armi da fuoco semiautomatiche, a percussione centrale:**

- (a) le armi da fuoco corte che consentono di sparare più di 21 colpi senza ricaricare, se:
  - (i) un caricatore che può contenere più di 20 colpi è parte dell'arma da fuoco; o
  - (ii) un caricatore amovibile che può contenere più di 20 colpi vi è inserito;
- (b) le armi da fuoco lunghe che consentono di sparare più di 11 colpi senza ricaricare, se:
  - (i) un caricatore che può contenere più di 10 colpi è parte dell'arma da fuoco; o
  - (ii) un caricatore amovibile che può contenere più di 10 colpi vi è inserito.

**8. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche (vale a dire le armi da fuoco originariamente destinate ad essere imbracciate) che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l'ausilio di attrezzi.**

In primo luogo, va ricordato che qualsiasi arma da fuoco semiautomatica a percussione centrale che soddisfa i criteri di cui al punto 7 (a) o (b) sopra citato rientra nella categoria A, indipendentemente dalle sue dimensioni.

In secondo luogo, comprendiamo dalla sua domanda che la classificazione delle armi lunghe semiautomatiche nel punto 8 della categoria A sembra essere meno chiara, poiché a seconda del modo in cui viene misurata la lunghezza di tali armi da fuoco, potrebbero rientrare nella categoria A8 o nelle categorie B 5-6-7, a seconda delle loro caratteristiche.

In primo luogo, noteremmo che, ai sensi dell'allegato I, punti IV, lettere a) e b), della Direttiva sulle armi da fuoco modificata, un'arma da fuoco lunga è un'arma da fuoco con una canna superiore a 30 cm e la cui lunghezza totale supera i 60 cm.

Inoltre, occorre chiarire che al momento di determinare se un'arma semiautomatica rientra nel punto 8 della categoria A, i due criteri seguenti sono cumulativi e non possono essere disgiunti:

- l'arma da fuoco è lunga, cioè la sua lunghezza complessiva è maggiore di 60 cm e la sua lunghezza la canna supera i 30 cm;
- l'arma da fuoco semiautomatica può essere ridotta a una lunghezza inferiore a 60 cm e
- l'arma da fuoco non perde funzionalità quando il calcio viene rimosso o piegato.

Ciò implica logicamente che per rientrare nel punto 8 della categoria A, un'arma deve:

- avere una canna più lunga di 30 cm;
- avere una lunghezza totale superiore a 60 cm quando il calcio è montato e aperto;
- essere funzionale quando il calcio è montato e aperto (vale a dire quando la lunghezza totale è superiore a 60 cm) e quando il calcio è rimosso e piegato (cioè quando la lunghezza totale può essere inferiore a 60 cm).

Di conseguenza, se un'arma da fuoco semiautomatica lunga è ancora funzionante quando il calcio viene piegato o rimosso, deve essere chiaramente classificato nella categoria A8 anche se la sua lunghezza totale è inferiore a 60 cm in quello stato di funzionalità, purché la sua lunghezza totale è maggiore di 60 cm quando il calcio è montato o aperto e la sua canna è più lunga di 30 cm.

Al contrario, se le armi da fuoco semiautomatiche lunghe non sono più funzionanti una volta rimossi/piegati ("butt" la parte posteriore del calcio che poggia sulla spalla del tiratore) o il calciolo, devono essere classificate nella categoria B corrispondente alle loro caratteristiche (ad es. Categoria B7), fatta salva qualsiasi classificazione potenziale in categoria A7, se soddisfano i criteri stabiliti per questa specifica categoria.